



Civil Procedure Review  
AB OMNIBUS PRO OMNIBUS

2

Il dovere di verità e completezza  
nel processo civile

---

(Duty of Truthful Disclosure and Duty of  
Completeness in civil procedure)

**Elisângela Simon Caureo**

Brazilian Federal judge. Master in Law from the Law School of UFRGS.  
Ph.D. candidate at Roma Tre University and at UFRGS.

**RIASSUNTO**

Il presente lavoro cerca di esaminare alcuni punti del “*Dovere di Verità e Completezza*”, in particolar modo quelli più importanti e che riguardano l’esistenza di un tale dovere e delle sue potenzialità, non solo come elemento etico, ma anche come elemento di cambiamento del modello di riferimento della condotta nel processo civile. L’obiettivo iniziale è quello di analizzare alcuni elementi del *dovere di verità* in Germania e in Italia.

**Parole-chiave:** Procedura Civile; Lealtà e Probità; Dovere di verità; Dovere di completezza;

**ABSTRACT**

This work intends to analyse some aspects of the ‘Duty of Truth and Completeness’, in particular, the most important aspects, and those concerning the existence of a kind of duty and its effects, not only as an ethical element, but also as an element

of change regarding behaviour in civil procedure. This work also intends to examine some aspects of the 'Duty of Truth' in Germany and Italy.

**Keywords:** Civil Procedure; Duty of Truthful Disclosure; Duty of Completeness.

**Sommario:** Introduzione; 1. Piccola Storia della verità nella procedura civile; 2. Il Dovere di verità e completezza; 3. Il contenuto del dovere di verità; 4. Il dovere di verità in Germania; 5. Il dovere di verità in Germania nell'attualità; 6. Ambito materiale di validità del dovere di verità; 7. Limiti del dovere di verità; Conclusioni.

## INTRODUZIONE

L'attenzione al fenomeno dell'abuso del diritto di domanda e del diritto di difesa è stata sempre oggetto d'interesse da parte della dottrina giuridica. La dottrina contemporanea è tuttavia ostinata a far prevalere l'accesso alla giustizia e il diritto di difesa e ha preferito un'impostazione più flessibile riguardo alle condotte maliziose, in modo che solo quelle più evidenti diventano oggetto di sanzione.

Questa impostazione tollerante tuttavia ha effetti perversi tra i quali il rischio di bassa qualità dei provvedimenti provvisori, da una parte, l'atteggiamento sfiduciato delle parti ausiliarie del giudice, dall'altra; e più specificamente si riflette sullo stesso giudice, che mantiene anche lui un atteggiamento sfiduciato riguardo alle allegazioni delle parti. In tal senso, sarebbe necessario fare un esame del ruolo della fiducia nell'ambito del processo civile, aspetto che non sembra aver attratto, fino ad ora, in realtà forse nessuno studio di procedura civile.

In primo luogo, bisogna tenere a mente che il processo è un dato storico e pieno dell'ideologia che domina l'epoca in cui ha luogo. Sono vigenti nell'attualità diversi tipi di processo con differenze rilevanti di riti e modelli ideologici.

In questo lavoro si cerca di esaminare alcuni punti del "*Dovere di Verità e Completezza*", in particolar modo quelli più importanti e che riguardano l'esistenza di un tale dovere e delle sue potenzialità, non solo come elemento etico, ma anche come elemento di cambiamento del modello di riferimento della condotta nel processo civile. L'obiettivo iniziale è quello di analizzare alcuni elementi del *dovere di verità* in Germania e in Italia.

### 1. PICCOLA STORIA DELLA VERITÀ NELLA PROCEDURA CIVILE

È possibile giungere ad un modello processuale standard che garantisca il risultato di una decisione giusta e che risolva la controversia tra soggetti privati in un tempo adeguatamente proporzionale alla tempistica e al ritmo della vita umana? È possibile pervenire ad un modello neutro? Inoltre, ad un processo efficiente dal punto di vista dei suoi costi? A queste domande, fino ad oggi, non ci sono ancora risposte definitive.

Il processo, secondo Taruffo, è il risultato *“di una pluralità di fattori che vanno dalle tradizioni giuridiche alle vicende storiche, dall’economia alla politica, alla morale e alla cultura. Questi fattori influiscono sul legislatore e anche sulla giurisprudenza e sulle teorie elaborate dalla dottrina processualistica”*<sup>1</sup>.

Nell’ambito del processo si possono identificare tre percorsi ideologici generali: il processo adversariale (accusatorio) americano; il processo ispirato all’ideologia liberale classica dello Stato; in ultimo, il processo dello Stato sociale o *welfare*<sup>2</sup>.

Tra queste versioni del processo, quella che ha predominato nella dottrina processualistica dell’800 e che concretizza la concezione liberale classica dello Stato concepisce il processo come un fenomeno privato, il cui obiettivo è quello di risolvere la controversia e nel quale domina l’autonomia privata e la libertà.

La seconda versione, quella del processo adversariale americano, secondo Taruffo e Kagan<sup>3</sup> esclude *“rigorosamente che esso debba o possa essere orientato verso l’accertamento della verità dei fatti che sono oggetto di decisione”*<sup>4</sup>. Ciò che effettivamente importa è, infatti, la risoluzione della controversia; la verità materiale è irrilevante e, anzi, può essere anche controproducente la sua ricerca, in quanto può significare spreco di tempo e di denaro. Il processo, in questa versione, conduce alla verità processuale e soltanto a quella.

La terza e ultima versione del processo è nata, inoltre, con la crisi della concezione liberale della fine dell’800, coincidendo con l’affermarsi delle idee socialiste e della rivoluzione industriale. In questo periodo della storia, assolutamente effervescente e ricco di idee nuove, si era alla ricerca dell’organizzazione dello Stato e della società. Infatti, nel 1895 entra in vigore la *Zivilprozessordnung* austriaca. Su questa nuova versione del processo civile, Taruffo designa l’ideologia pubblicistica del processo.

Franz Klein, l’autore del nuovo codice austriaco, aveva una comprensione del processo influenzata dalle idee socialiste e intendeva il processo come un servizio dello Stato, il cui obiettivo era anche la giustizia sociale che cambia il processo, come conseguenza del cambiamento dell’idea di funzione dello Stato.

Le costituzioni democratiche entrate in vigore dopo la seconda guerra mondiale e in seguito alla caduta dei regimi autoritari enunciano le garanzie fondamentali del processo: l’indipendenza, l’imparzialità dei giudici, il diritto di difesa, il doppio grado di giurisdizione, il giudice naturale, la garanzia di tutela e l’obbligo di motivazione. Successivamente, il controllo di legittimità della legge dinanzi alla Costituzione e i principi fondamentali.

1. TARUFFO M., *Ideologie e Teorie della Giustizia Civile*. Ideologia e teoria da justiça. Revista de Processo | vol. 247/2015 | p. 49 - 60 | Set / 2015. DTR\2015\13194, p. 2.

2. Ivi, p. 3.

3. KAGAN R., *Adversarial Legalism. The American Way of Law*. Cambridge, Mass., 2002, p. 83.

4. TARUFFO M. *ult. op. cit.*, p. 4.

Il processo moderno, anche quello di matrice liberale, manifesta una certa convergenza riguardo ad alcuni elementi di valore, che implicano la presenza di elementi di natura pubblicistica: poteri più ampi di gestione del giudice (il nuovo processo inglese); etica e controllo dell'abuso del processo; la necessità di un processo efficiente e che equilibri le differenze del potere delle parti (consumo, dinamica della prova, azione collettive).

## 2. IL DOVERE DI VERITÀ E COMPLETEZZA

Che significa, quindi, il dovere di lealtà e probità<sup>5</sup> nel codice di procedura italiana? Condotta leale e proba è un'espressione dotata di una vaghezza tale che nel suo ambito non si possa trovare il dovere di verità? *"Non modificare la verità dei fatti"*<sup>6</sup>, qual è, pertanto, la carica normativa di questo comando rispetto alla procedura civile brasiliana?

In primo luogo, bisogna dire che la verità nel processo può rappresentare qualcosa di più ampio rispetto alla verità nella procedura civile. Se andiamo ad analizzare il processo penale in tre diverse nazioni, possiamo dire che il dovere di dire la verità è affrontato in due modi diversi. Infatti, il processo penale italiano<sup>7</sup> e quello brasiliano adottano una versione ampia del *"nemo tenetur se detegere"*, cioè a dire il diritto di non collaborare alla propria condanna. Questi ordinamenti permettono all'imputato non soltanto di tacere ma anche di mentire, portando il diritto legale alla menzogna. Negli Stati Uniti, invece, l'imputato può tacere, ma non può mentire e anche in Inghilterra si può commettere spergiuro (giurare il falso).

La verità nel processo penale nelle nazioni di *civil Law* trova, pertanto, tutt'altra impostazione sulla possibilità di mentire. La menzogna più bassa e più contrastante rispetto a tutte le evidenze viene servita su un vassoio all'analisi del magistrato. I beni della vita tutelati nella procedura civile non sono, tuttavia, di scarsa importanza e non di rado influenzano la sopravvivenza e dignità dell'individuo.

Tuttavia il nostro tema non riguarda specificatamente il diritto penale, ma riguarda il processo civile. Qual è il ruolo della menzogna e della verità nel processo civile? Nel

5. Art. 88 c.p.c.: "Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità".

6. Articoli 77 e 80 del c.p.c. brasiliano del 2015.

7. Nella procedura penale italiana, il diritto di difesa è, secondo il dettato dell'art. 24 Cost., inviolabile; ne discende che l'imputato ha il diritto di difendersi nel modo che ritiene più opportuno. Se l'imputato, al fine di resistere all'accusa che gli viene mossa, decide di effettuare una narrazione della sua condotta difforme dal vero, questo suo atteggiamento rientra a pieno titolo nel suo inviolabile diritto di difesa. Quindi, nel sistema giuridico penale italiano il reo ha le facoltà: di fare dichiarazioni spontanee, di rispondere o di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il diritto di mentire rientra nel diritto di difesa ma presenta tuttavia dei limiti: a) il reato di calunnia se il mendacio dell'imputato coinvolge altre persone; b) La possibilità che esso non superi il vaglio dibattimentale e quindi si ritorca, strategicamente, contro l'imputato.

1939, Guido Calogero affrontava questo tema domandandosi: *si può legittimamente mentire in giudizio? E si può essere leali mentendo?*<sup>8</sup>

Prima di essere oggetto della procedura civile, la verità ha rappresentato un problema centrale per la teologia e la filosofia. Nella filosofia la verità è stata discussa ampiamente e non vi è stata una risposta definitiva, piuttosto persiste il dibattito sul criterio di verità perché *“Jedes Kriterium der Wahrheit musste seinerseits wahr sein und ist so infrage gestellt”*<sup>9</sup>.

Platone, dal canto suo, ha sostenuto la fenomenologia denominata: *“Ontologischer Wahrheitsbegriff”*, la quale ha raggiunto un importante valore nel mondo filosofico: *“er diente auch Heidegger als Grundlage seiner eigenen Lehre”*<sup>10</sup> (è stato utile anche a Heidegger come fondamento del suo insegnamento). Secondo Platone la *“ontologischem Wahrheitsbegriff”* è la non-ascosità (non aletheia- fare bene la distinzione) (die Unverborgenheit der Dinge). *Demnach sei eine Aussage wahr, wenn sie das Seiende offenbare. Damit wurde die Wahrheit als eine Eigenschaft der Materie gedacht (Un’asserzione è perciò vera, se rivela ciò che è. In questo senso, la verità è stata pensata come una proprietà della materia).* .

Per Aristotele, invece, la verità sarebbe *“adaequatio rei et intellectus”*, ovvero l’armonizzazione tra conoscenza e realtà, e non solo la corrispondenza tra l’asserzione e la realtà<sup>11</sup>.

La preoccupazione del processo per la verità (nel processo) attira l’attenzione dei processualisti del secolo XX con l’entrata in vigore del Codice austriaco del 1895. L’autore di questo codice è Klein.

Tuttavia, la menzogna nel processo non era una preoccupazione nuova.

Il divieto di menzogna (dichiarare il falso) nel processo (*Lügenverbot*) è stato una costante nel processo austriaco, di cui è esempio la codificazione *giuseppina* del 1781 che prevedeva una serie di conseguenze per la parte che avesse agito o resistito in giudizio «con manifesta ingiustizia o per mera petulanza»<sup>12</sup>. Previsioni con lo stesso contenuto si ritrovano nella *Westgalizische Gerichtsordnung* del 1797: Klein osserva *“che in entrambe le Ordinanze si ritrova il divieto di menzogna nel processo e*

- 
8. GRADI M., *Sincerità dei litiganti ed etica della narrazione nel processo civile*. Lo Sguardo – Rivista Di Filosofia – Issn: 2036-6558. N. 8, 2012 (I) – Etica Della Responsabilità: Applicazioni E Problemi, p. 95.
  9. RENG Z., *Wahrheitspflicht und Kooperationsmaxime im Zivilprozess in Deutschland, Japan und China*. Saarbrücker Studien zum Privat – und Wirtschaftsrecht. (*Dovere di verità e principio della cooperazione nella procedura civile in Germania, Giappone e Cina*) Herausgegeben von Johann Paul bauer, Michael Martinek und Helmut Rüssmann, p. 40.
  10. *Ivi*, p. 41.
  11. *Ibidem*.
  12. CARRATTA A., *Dovere di verità e di completezza nel processo civile*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Anno LXVIII, Fasc. 2-2014. Milano: Giuffrè Editore, p. 58.

*si riconosce il dovere di verità delle parti, al punto che il diritto processuale austriaco potrebbe rappresentare il modello di riferimento delle future riforme*<sup>13</sup>.

Carratta afferma che il cammino fino all'introduzione del dovere di verità e completezza prima dell'entrata in vigore del Z.P.O austriaco e poi nel tedesco inizia con la discussione riguardo al problema della menzogna nel processo e come prevenirla o sanzionarla. Secondo Carratta, il pensiero di Klein fu influenzato dall'idea che l'eccessiva durata del processo fosse anche una delle ricadute dell'abuso del processo e di un comportamento incorretto delle parti e dei loro difensori<sup>14</sup>.

Klein ha dedicato molta attenzione al processo civile inglese e agli strumenti di *discovery*, dai quali, insegna Carratta, scaturisce un generale dovere di informazione e di rivelazione (*disclosure*) di ciascuna parte nei confronti dell'altra e un severo apparato di sanzioni.

Le considerazioni sulla menzogna non sono una novità del suo pensiero. Del resto, l'introduzione di un dovere di verità, attraverso la trasformazione da un divieto di menzogna in un dovere di carattere positivo, non fa altro che rafforzare la sua idea di processo.

### 3. IL CONTENUTO DEL DOVERE DI VERITÀ

Il dovere di verità è stato previsto da numerosi ordinamenti stranieri, in particolare quello tedesco (§ 138 abs 1. ZPO), austriaco (§ 178 ZPO), portoghese (art. 456 CPC), brasiliano (art. 80, II, CPC del 2016, art. 14, I, del codice del 1973). Questi codici presentano apposite disposizioni relative al comportamento delle parti riguardo alla narrazione processuale, determinando che essa non venga sviluppata cambiando la verità dei fatti.

Il codice di procedura italiano non ha una disposizione letterale del dovere di verità e la resistenza del legislatore<sup>15</sup> nel prevedere una norma con tale contenuto ha determinato la tendenza della maggior parte della dottrina processualistica a negare la presenza nell'ordinamento italiano di un tale dovere. A suffragio di questa argomentazione, vi sarebbero altre ragioni sufficienti a denegare l'esistenza di tale comando nel sistema italiano; ci si riferisce al carattere inquisitoriale delle conseguenze di un tal dovere, alla violazione del principio dispositivo, nonché alla possibile violazione del diritto di difesa.

13. CARRATTA A., *Dovere di verità e di completezza nel processo civile*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Anno LXVIII, Fasc. 2-2014. Milano: Giuffrè Editore, p. 58.

14. Vedi CARRATTA A., *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*. Disp. in: <http://romatrepres.uniroma3.it/ojs/index.php/funzione/article/view/506/503>. Accesso in: 17 ottobre 2017. Il suo *Habilitationschrift* del 1885 fu dedicato al problema "degli atti processuali di parte 'colpevoli' 50 ed in esso ampio spazio veniva dedicato proprio al tema della menzogna nel processo (*Lüge im Prozesse*) ed alla storia delle sue sanzioni".

15. Cfr. Progetto Salmi.

Come dimostrato in modo esauriente da Carratta<sup>16</sup>, la previsione di un dovere di verità nella procedura civile tedesca o in altri paesi non ha apportato modifiche di carattere inquisitoriale e non ha sconvolto l'equilibrio del sistema accusatorio (*Verhandlungsmaxime*), nè tantomeno (ha) stravolto il ruolo del giudice e delle parti.

Anche riguardo all'assenza di una disposizione letterale basta riconoscere che il dovere di verità è un dovere più ristretto rispetto al dovere di lealtà o di probità, e che quest'ultimo raggiunge tutte le violazioni di carattere etico e morale.

Sembra non ci siano argomenti che giustifichino il processo come un campo libero, nel quale domina la razionalità economica del massimo beneficio e minimo costo. Come nella condotta all'interno della società, il ruolo della fiducia può essere quello di ridurre costi, cioè, l'internalizzazione di determinate regole di condotta che possono stabilire un ambiente più favorevole al raggiungimento degli obiettivi del processo. La soluzione delle controversie non può fare a meno di un clima di fiducia, dove il ruolo del dovere di verità è fondamentale, nel senso di riconoscere l'ampiezza del dovere di lealtà. Occorre rilevare che non si può concepire l'osservanza di questo dovere permettendo alle parti di dire menzogne durante il processo. Questa era anche l'argomentazione di Chiovenda, per il quale essere leale implicava "*non dire cosa consapevolmente contraria al vero*"<sup>17</sup>.

È con simili ragionamenti che si giustifica l'ascrizione del dovere di verità delle parti alla redazione dell'articolo 77 del CPC brasiliano<sup>18</sup>.

In particolare, bisogna soffermarsi sugli aspetti riguardanti la natura logica della presenza di un dovere di verità e completezza, in armonia con altre categorie della procedura civile. In una procedura civile che deve velocizzarsi ed essere compatibile con il ritmo della modernità e che, pertanto, non può privarsi dei procedimenti di cognizione sommaria o di quelli sommari di cognizione piena e d'altro canto, non può accettare una burocratizzazione più intensa. Oggi più che mai, l'esercizio dell'attività giurisdizionale necessita della fiducia nelle parti, al fine di ridurre la burocrazia riguardo ad autenticazioni inutili e costose e per dare definitività ad ordinanze di carattere provvisorio o di anticipazione dell'esecuzione.

16. CARRATTA A., *Dovere di verità e di completezza nel processo civile*, cit., p. 40 e ss.

17. GRADI M., *Sincerità dei litiganti ed etica della narrazione nel processo civile*, in *Lo Sguardo – Rivista Di Filosofia* – Issn: 2036-6558. N. 8, 2012 (I) – Etica Della Responsabilità: Applicazioni E Problemi, p. 99.

18. Riguardo al dovere di verità nella procedura civile brasiliana del CPC/2015: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos; Art. 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade.

Il dovere di verità ha la finalità di ovviare all'esercizio abusivo del potere allegativo delle parti: questo è il meccanismo deontologico di correzione e controllo del potere di allegazione delle parti (*Beibringungsgrundsatz*). La fase introduttiva della domanda giudiziale determina il percorso della domanda e vincola l'attività di giurisdizione, ed è in questa fase che, in diversi sistemi giuridici, il giudice può anticipare i bisogni probatori e di tutela della domanda, in quanto può oltremodo determinare scelte come quella dell'art.183 *bis* del c.p.c. italiano.

Il dovere di verità è anche una specie di svolgimento del dovere di cooperazione; i comportamenti strategici non leali non si armonizzano con la cooperazione.

Donde, l'esigenza di un atteggiamento leale e veritiero, nel senso che le parti devono esercitare il potere di condurre i fatti in giudizio, senza distorcere questo potere per trarre in inganno la controparte o il giudice.

Gli oppositori del dovere di verità normalmente concepivano il dovere di verità come un dovere di verità oggettiva, cioè il dovere di narrazione dei fatti oggetto del processo nel modo come sono veramente accaduti nella realtà esterna. Questa però non è una concezione del dovere di verità in armonia con lo sviluppo della dottrina alla ricerca del tema.

Secondo quanto sostiene Carratta, il dovere di verità deve essere assimilato a un dovere di verità soggettiva o a un dovere di veridicità, in quanto si cerca più di combattere l'abuso del potere allegativo, il quale in realtà è destinato a garantire la verità materiale. Pertanto non è necessario che la parte allegi fatti della verità di cui ha la certezza, ma è sufficiente che li ritenga meramente probabili o possibili.

Nelle parole di Chiovenda<sup>19</sup>, la parte non può allegare in giudizio fatti che sa o dovrebbe sapere non veri, ovvero non può allegare fatti "campati in aria", fatti consapevolmente non veri, fuori da qualsiasi ricostruzione fattuale<sup>20</sup>.

Bisogna rilevare che il dovere di verità è presente anche quando la parte è chiamata a prendere posizione riguardo alle allegazioni dell'altra parte ("onere di prendere posizione"), *Erklärungslast* sui fatti *ex adverso* allegati. È necessario che la parte non contesti fatti che sa essere veri.

Il dovere di verità delle parti è il dovere di dire la verità secondo la propria conoscenza dei fatti. La verità è la corrispondenza tra i fatti e la conoscenza che le persone hanno di questi fatti. In tal senso, il dovere di verità è il dovere di essere fedele alla conoscenza soggettiva dei fatti, per meglio dire lo stesso divieto di mentire nel processo.

In secondo luogo il dovere di verità materiale porta alla negazione dell'autonomia della parte e del principio dispositivo e a riconoscere il più ampio potere inquisitorio del giudice. In tal caso, la parte sarebbe un soggetto e un oggetto del processo.

19. CARRATTA A., *Dovere di verità e di completezza nel processo civile*, cit., p. 72.

20. *Ivi*, p. 73.



Il dovere di verità consiste, dunque, nel divieto di dire menzogne, nel dovere di non affermare coscientemente il falso, sia in relazione ai fatti portati in giudizio per sé stesso, sia riguardo alle affermazioni della parte contraria.

Tuttavia, l'obbligo di verità non si conclude con l'ordine di non dire menzogna nel processo, ma determina anche il dovere di completezza (*Vollständigkeitspflicht*), cioè il dovere di fare una narrazione senza omettere elementi rilevanti per la decisione della causa e che possono essere a sé sfavorevoli.

Come insegna Marco Gradi: *“Ciò sulla base della considerazione che «il silenzio, la reticenza, la riserva mentale equivarrebbero, praticamente e moralmente, alla menzogna», come risulta evidente, ad esempio, nell'ipotesi in cui la parte che richiede l'adempimento di un credito tralasci di riferire che il debito è stato pagato o rimosso”*<sup>21</sup>.

Per la dottrina tedesca il dovere di completezza significa il divieto di mezza verità (*verbot der Halbwahrheit*)<sup>22</sup>. Le parti non devono tacere circostanze che sono decisive. Non si può e non si deve soltanto portare in giudizio fatti a sé favorevoli, perché ciò significherebbe violare il dovere di verità e falsificare i fatti.

Il divieto di non mentire termina nel momento in cui la parte, per non mentire, dovesse dichiarare fatti riguardo a sé disonorevoli o criminali. Si esclude, pertanto, che esso riguardi fatti la cui esposizione condurrebbe il dichiarante a una condotta disonorevole o al rischio di un'autoincriminazione penale.

L'adempimento del dovere di verità e completezza significa soltanto una pretesa della verità soggettiva o veridicità dei fatti e non una verità giudiziale o probatoria.

#### 4. IL DOVERE DI VERITÀ IN GERMANIA

Il codice tedesco del 1877 di matrice liberale non corrispondeva alla tradizione germanica, cioè non derivava né dalla tradizione romano-canonica, né tantomeno dal diritto germanico; era invece il risultato dell'influenza francese e della sconfitta nella

21. GRADI M., *Sincerità dei litiganti ed etica della narrazione nel processo civile*, cit., p. 108.

22. “Aus dem Verhältnis zum Beibringungsgrundsatz und als Teil der Wahrheitspflicht ergibt sich, dass die Vollständigkeitspflicht vor allem ein verbot der Halbwahrheit ist: Es dürfen keine Tatsachen verschwiegen werden, die entscheidungserheblich sind. Der der Klage zugrunde liegende Sachverhalt muss redlich vorgetragen werden: keine Partei darf nur die ihr günstigen Tatsachen schildern und damit das Gesamtbild verfälschen. Die Vollständigkeitspflicht geht nur soweit, wie der Sachverhalt, der der Klage zugrunde liegt, auch betroffen ist. Umstände eines anderen Sachverhalts betreffend, sind nicht umfasst”: Dalla relazione con il principio accusatorio (*adversarial*) e come parte del dovere di verità ne risulta che il dovere di completezza è anzitutto un divieto di mezza verità: Nessun elemento decisivo deve essere omissis. L'oggetto della domanda deve essere presentato in modo chiaro: nessuna parte deve presentare soltanto gli elementi convenienti per sé e di questo modo falsare il quadro generale. Il principio della completezza vale solo fintantoché è coinvolto l'oggetto della causa. Le circostanze riguardanti un'altro oggetto non sono comprese. ABELING, *Wahrheitspflicht im Zivilprozess*. Seminararbeit, Grin Verlag, Nordstedt, 2006, p. 5 s.

guerra contro la Francia (1870/71)<sup>23</sup>. In tale scenario, il principio accusatorio (*Verhandlungsmaxime*) era un elemento estraneo alla dogmatica tedesca. L'accettazione di un codice liberale era necessaria in una Germania dove si desiderava l'unità legale, quando l'unità territoriale era stata appena acquisita, e dove un codice di procedura civile nazionale era una necessità.

Un altro aspetto fondamentale fu la contrapposizione degli interessi tra giudici e avvocati. La lega germanica dei giudici (*Deutschen Richterbund*) aveva interesse nel dovere di verità come un modo di controllo del sistema accusatorio; gli avvocati invece erano intimoriti di fronte a questo possibile controllo<sup>24</sup>.

Nel 1924 le modifiche del ZPO rinforzarono l'allontanamento del liberalismo, come si legge nel prologo<sup>25</sup>:

“Eine volkstümliche Rechtspflege ist nur in einem Verfahren möglich, das dem Volke verständlich ist und einen ebenso sicher wie schleunig wirkenden Rechtsschutz verbürgt. Die Parteien und ihre Vertreter müssen sich bewusst sein, dass die Rechtspflege nicht nur ihnen, sondern zugleich und vornehmlich der Rechtssicherheit des Volksganzen dient. Keiner Partei kann gestattet werden, das Gericht durch unwahrheiten irrezuführen oder seine Arbeitskraft durch böswillige oder nachlässige Prozessverschleppung zu missbrauchen. Dem Rechtsschutz, auf den jeder Anrecht hat, entspricht die Pflicht, durch redliche und sorgfältige Prozessführung dem Richter die Findung des Rechts zu erleichtern. Aufgabe des Richters ist es, durch straffe Leitung des Verfahrens und in enger Fühlung mit den Parteien dahin zu wirken, dass jede Streitsache nach gründlicher Vorbereitung möglichst in einer einzigen Verhandlung aufgeklärt und entschieden wird. Er hat Vertagungen, die nicht sachlich dringend geboten sind, zu vermeiden und zu verhindern, dass ein Verfahren durch verspätetes

23. RENG Z., *Wahrheitspflicht und Kooperationsmaxime* im Zivilprozess in Deutschland, Japan und China. Saarbrücker Studien zum Privat – und Wirtschaftsrecht. (*Dovere di Verità e Principio della Cooperazione nella procedura civile in Germania, Giappone e Cina*) Herausgegeben von Johann Paul bauer, Michael Martinek und Helmut Rüssmann, p. 42.

24. “In praktischer Hinsicht waren die unterschiedlichen Standpunkte der Juristen, wie der Richter und Anwälte, zu beachten. Der Streit zwischen ihnen wurde durch den neu gegründeten Deutschen Richterbund am Anfang des 20. Jahrhunderts verstärkt, da dieser versuchte, den richterlichen Einfluss auf die Verhandlungsführung durch die Einführung der Wahrheitspflicht zu stärken. Im Gegensatz dazu fürchtete die Rechtsanwaltschaft die richterliche Wahrheitskontrolle durch die Einführung der wahrheitspflicht. Ihre ablehnende Haltung führte dazu, dass eine ursprünglich vorgesehen Regelung aus der Prozessrechtsnovelle von 1909 wieder gestrichen wurde”. *Ivi*, p. 43: Dal punto di vista pratico erano da considerare i punti di vista sia dei giuristi, che dei giudici e degli avvocati. La controversia tra loro è stata maggiormente regolata attraverso l'*associazione tedesca dei magistrati, fondata* all'inizio del 20. secolo, giacché questi cercavano di rinforzare l'influenza dei giudici nella conduzione del processo attraverso l'introduzione del Dovere di Verità. D'altro canto, l'avvocatura temeva il controllo giudiziale della verità per mezzo dell'introduzione del dovere di verità. Il loro atteggiamento negativo ha fatto sì che un regolamento originariamente previsto dalla modifica della procedura civile del 1909 fosse di nuovo cancellata.

25. *Ivi*, p. 43.

Vorbringen verschleppt wird. Nur so gelangt man zu einem lebendigen Verfahren mit voller Mündlichkeit und Ummittelbarkeit, das dem Richter eine spätere Findung der Wahrheit ermöglicht und dessen Verlauf die Parteien mit Verständnis und Vertrauen folgen können.”<sup>26</sup>

In tale scenario venne introdotto il dovere di verità nel progetto del ZPO nel 1931. L’obiettivo era chiaramente quello di arginare la disseminata menzogna processuale<sup>27</sup>, se si riteneva, tuttavia, di non aver bisogno di concrete sanzioni. Nel 1933 l’emendamento ha mantenuto l’essenza della regola del progetto del 1931.

## 5. IL DOVERE DI VERITÀ IN GERMANIA NELL’ATTUALITÀ

Il § 138 abs. 1 ZPO prevede l’obbligo delle parti: (1) *Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.*

Questa norma è stata introdotta quasi 50 anni dopo che il principio dispositivo e il ZPO del 1877 erano entrati in vigore. Successivamente a questo momento, la discussione riguardante il dovere di verità è sottoposta all’attenzione della giurisprudenza, al significato e al campo di validità, ai limiti in rapporto con altre norme del ZPO e alle conseguenze della sua violazione e inquadramento<sup>28</sup>.

Secondo l’espressione letterale, il legislatore avrebbe fatto una distinzione tra Completezza e Verità. La dottrina maggioritaria, però, ritiene che la completezza integra il dovere di verità ed esige che le parti portino i punti essenziali dell’oggetto litigioso: *“il dovere di completezza viene considerato una parte necessaria/imprescindibile/a cui non può far di meno il dovere di verità, quindi una presentazione incompleta delle*

26. Traduzione: Una tutela popolare del diritto è soltanto possibile in un processo che è comprensibile al popolo e che garantisce una tutela del diritto sicura e che viene attuata celermente. Le parti e i suoi rappresentanti devono essere coscienti del fatto che la tutela del diritto non serve soltanto a loro, ma anche e soprattutto alla sicurezza giuridica del popolo tutto. Nessuna parte è autorizzata a trarre in inganno il tribunale attraverso falsità o ad abusare della loro funzione intralciando il processo per mezzo di condotte di malafede o negligenti. Alla tutela giuridica, alla quale ognuno ha diritto, corrisponde il dovere di facilitare al giudice la ricerca del diritto attraverso una corretta e attenta conduzione del processo. È compito del giudice, per mezzo di una rigorosa direzione del processo e in stretto contatto con le parti, arrivare al risultato che ogni controversia venga possibilmente risolta in un’unica trattativa dopo una scrupolosa preparazione. I rinvii che non sono strettamente necessari sono da evitare. Come è da evitare che un processo venga ostacolato per via di un rallentamento del processo stesso. Soltanto così si raggiunge un processo vivo con piena oralità e immediatezza, che permette al giudice la ricerca della verità e il quale le parti possono seguire con comprensione e fiducia.

27. *Ivi*, p. 44.

28. *Ibidem*.

*circostanze di fatto può essere così profondamente non vere come una falsa presentazione dello stato di cose oggetto della lite*<sup>29</sup>.

Una mezza verità è una totale inverità. Una presentazione incompleta della lite può essere profondamente falsa e non vera. L'aspetto della completezza raggiunge le sfere più alte di valore nel campo dell'etica processuale.

Ci sono anche coloro che sostengono che il dovere di verità riguarda anche le manifestazioni relative al diritto, l'argomentazione giuridica che non può essere oggetto di un'esposizione contorta, falsata, distorta, travisata<sup>30</sup>.

I difensori avrebbero in tal senso l'obbligo di non distorcere la situazione giuridica, nemmeno quando vogliono raggiungere gli obiettivi delle parti al fine di far incidere una norma speciale. Tale estensione, però, non è riconosciuta dalla dottrina maggioritaria. Nei termini del testo del § 138 Abs.1 ZPO, il dovere di verità nel limite delle circostanze di fatto<sup>31</sup>, il dovere di verità riguarda fatti del passato, temporaneamente limitati o eventi precisi nel tempo, situazioni, relazioni o caratteristiche che appartengono ad una percezione del mondo interna ed esterna.

È vero, però che gli oppositori di questa tesi ritengono che il giudice non sia vincolato dalle manifestazioni giuridiche delle parti, nei termini dello *"iura novit curia"*, e che pertanto il contenuto delle manifestazioni giuridiche non sarebbe sottomesso al dovere di verità.<sup>32</sup>

La dottrina maggioritaria sostiene che il dovere di verità non si applica alle manifestazioni giuridiche e non determina anche un dovere di verificare la verità dell'informazione dei fatti che la parte porta in giudizio.

29. "Die Vollständigkeitspflicht wird als ein erforderlicher Bestandteil der Wahrheitspflicht betrachtet, denn ein bloss unvollständig dargestellter Sachverhalt kann ebenso schief und unwahr sein wie eine falsche Sachverhaltschilderung: Die halbe Wahrheit ist die ganze Unwahrheit", traduzione: Il dovere di completezza viene considerato come una parte necessaria del dovere di verità, giacché una descrizione anche solo incompleta dell'oggetto della domanda può essere comunque traviata e non vera come una descrizione falsa dell'oggetto. Una mezza verità è una non verità completa. . RENG Z., *ult. op. cit.*, p. 45.

30. *Ibidem*.

31. RENG Z., *Wahrheitspflicht und Kooperationsmaxime im Zivilprozess in Deutschland, Japan und China.*, cit., p. 45: "Nach der Fassung des. beschränkt sich die Wahrheitspflicht ausdrücklich auf die Erklärung über die tatsächlichen Umstände. Eine Ansicht besagt, dass die Anforderung der Wahrheitspflicht auch die Rechtsausführungen umfasse. Zumindest sei der Anwalt verpflichtet, die Rechtslage nicht bewusst zu verdrehen und die Interessen seiner Partei nur im vertretbaren juristischen Rahmen zu verfolgen". Traduzione: Secondo quanto detto antecedentemente il dovere di verità si limita espressamente al chiarimento delle circostanze oggettive. Secondo un parere le esigenze del dovere di verità comprendono anche le manifestazioni giuridiche. Per lo meno, l'avvocato è obbligato a non alterare coscientemente la situazione giuridica e a perseguire gli interessi della parte soltanto in una ragionevole cornice giuridica.

32. *Ibidem*.

## 6. AMBITO MATERIALE DI VALIDITÀ DEL DOVERE DI VERITÀ

La norma del § 138 Abs. 1 ZPO obbliga non solo le parti e i suoi rappresentanti legali, ma anche i mandatarî e soggetti intervenuti. Non solo nei confronti della parte opposta, ma anche del giudice.

## 7. LIMITI DEL DOVERE DI VERITÀ

Dopo aver definito il contenuto del dovere di libertà e poste in comparazione le esperienze di realtà giuridiche diverse, è utile soffermarsi sulla questione più importante del tema: i limiti del dovere di verità. Qual è l'ambito vincolativo del dovere di verità?

Quali strumenti sono a disposizione del giudice per trovare la verità dei fatti che non sia per mezzo delle parti?

I difensori del dovere di verità sostengono che le parti devono esporre in giudizio solo circostanze obiettivamente vere o delle cui verità le parti sono convinte. Per taluna parte della dottrina, il dovere di verità viene violato benché le parti non ricerchino la verità materiale dei fatti della causa. Insieme al dovere di verità si aggiunge, dunque, un dovere delle parti di "*gewissenhaften Wahrheitsermittlung*", cioè di una diligente, scrupolosa e attenta supervisione della verità<sup>33</sup>.

Le parti avrebbero così il dovere di verificare la correttezza delle informazioni che portano in giudizio. In tal modo, dal dovere di verità si otterrebbe il dovere di minima cura nella ricerca pre-processuale della verità. D'altra parte, però, ha ampio consenso l'idea che il dovere di verità non ha come obiettivo quello di togliere l'onere in capo ai tribunali, attraverso il dovere di investigare la verità della prova prima del processo. Il processo serve a trovare la verità obiettiva<sup>34</sup>.

L'opinione dominante in Germania è che il dovere di verità riguarda solamente la verità soggettiva e non obiettiva. Soltanto la menzogna cosciente è vietata. Per la dottrina tedesca questa interpretazione è sostenuta dall'analisi logico- sistematica e teleologica. La sua dottrina maggioritaria sostiene, in definitiva, che il dovere di verità non deve essere applicata alle manifestazioni giuridiche e non determina anche un dovere di verificare la verità dell'informazione dei fatti che la parte porta in giudizio.

33. *Ivi*, p. 47.

34. Die Wahrheitspflicht bezwecke keine Entlastung des Gerichts durch die Wahrheitsermittlung der Parteien vor dem Prozess; vielmehr solle gerade der Prozess der objektiven Wahrheitsfindung dienen. Deswegen sei es erlaubt, dass jede Partei trotz eigener Zweifel an der Wahrheit der Tatsachen diese Behauptung aufstelle. Eine Art antizipierter Beweisaufnahme wird den Parteien nicht zugemutet. Traduzione: Il dovere di verità non ha la finalità di alleggerire il lavoro del tribunale attraverso la ricerca della verità delle parti coinvolte prima del processo; piuttosto servirebbe alla ricerca della verità oggettiva del processo. Per questo sarebbe permesso che ogni parte esprima la propria argomentazione nonostante i propri dubbi riguardo alla verità dei fatti.

## CONCLUSIONI

1. L'obbligo di lealtà e di probità non può far a meno del dovere di verità;
2. Il dovere di verità riguarda la verità soggettiva, perciò è più un dovere di veridicità, cioè, corrispondente alla conoscenza individuale dei fatti;
3. Tale dovere riguarda gli aspetti fattuali del processo e non le manifestazioni giuridiche delle parti;
4. Il dovere di verità non significa onere di verificare la verità degli elementi probatori portati in giudizio;
5. Il processo come spazio della cooperazione richiede, anzitutto, che si stabilisca come spazio di fiducia e la fiducia è una conseguenza del dovere di verità;
6. Il processo come gioco: il miglioramento della razionalità del processo, l'internalizzazione di regole etiche più elevate implica un altro modello di razionalità delle parti e del giudice nel processo.
7. Una delle tendenze attuali nella procedura civile è la riduzione della predeterminazione dei riti, della quale è esempio la procedura civile inglese, essendo evidente lo sforzo di intensificare e di amplificare i poteri del giudice, nel senso che lui può adattare il rito alla natura della lite. Quindi si può verificare la potenzialità normativa del dovere di verità come strumento di efficienza del processo, di ottimizzazione degli atti del processo e, di conseguenza, di ampiezza dei poteri del giudice, specialmente per mezzo del dovere di completezza, aspetto che si armonizza con il ruolo dei principi come fonte di una normatività interessata nella efficienza della procedura civile.

## BIBLIOGRAFIA

- ABELI NG, Christian. *Wahrheitspflicht im Zivilprozess*. Seminararbeit, Grin Verlag, Nordestedt, 2006.
- CARRATTA, Antonio. Dovere di verità e di completezza nel processo civile. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Anno LXVIII, Fasc. 2-2014. Milano: Giuffrè Editore.
- CARRATTA, Antonio. *Funzione sociale e processo civile fra XX e XXI secolo*. Disp. in: <http://romatrepres.uniroma3.it/ojs/index.php/funzione/article/view/506/503>. Accesso in: 17 ottobre 2017.
- FELIX, Juarez Rogério. *Verdade e mentira no processo civil*. [http://www.academus.pro.br/professor/juarezfelix/material\\_pdf/004.pdf](http://www.academus.pro.br/professor/juarezfelix/material_pdf/004.pdf)
- GRADI, Marco. Il divieto di menzogna e di reticenza delle parti nel processo civile. *Consiglio Nazionale Forense Periodico per la formazione e l'aggiornamento degli Avvocati*. ANNO III n. 5 – 2009 Futurgest Edizioni.
- GRADI, Marco. Sincerità dei litiganti ed etica della narrazione nel processo civile. *Lo Sguardo – Rivista Di Filosofia* – Issn: 2036-6558. N. 8, 2012 (I) – *Etica Della Responsabilità: Applicazioni E Problemi*.
- GRADI, Marco. The Right of Access to Information and Evidence and the Duty of Truthful Disclosure of Parties in Comparative Perspective. *Studies of the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law* 4. Loïc Cadiet/Burkhard Hess/

- Marta Requejo Isidro (eds.), *Procedural Science at the Crossroads of Different Generations*. P. <http://www.nomos-shop.de/25293>.
- GRADI, Marco. Omessa indicazione di fatti decisivi e violazione dell'obbligo di lealtà processuale. *Il Foro italiano*, Aprile 2015, III, 198, R O M A, Società Editrice Del «Foro Italiano», 2015.
- GRADI, Marco. *Adversarial Legalism. The American Way of Law*. Cambridge, Mass., 2002.
- TARUFFO, Michele. Ideologie e Teorie della Giustizia Civile. Ideologia e teoria da justiça. *Revista de Processo* | vol. 247/2015 | p. 49-60 | Set / 2015. DTR\2015\13194
- PASSANANTE, Luca. Brevi note critiche sul d.d.l. delega per l'efficienza del processo civile. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, fasc.2, 2014.
- RENG, Zhong. *Wahrheitspflicht und Kooperationsmaxime im Zivilprozess in Deutschland, Japan und China*. Saarbrücker Studien zum Privat – und Wirtschaftsrecht. Herausgegeben von Johann Paul bauer, Michael Martinek und Helmut Rüssmann.

